

Linee guida per la determinazione del contributo ambientale ex c. 3 bis, art. 228, d. lgs. 152/2006

Ai sensi dell'articolo 228, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale, "è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale".

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)" ha precisato che i produttori e gli importatori di pneumatici hanno l'obbligo di "raccolgere e gestire annualmente quantità di pneumatici fuori uso (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente", specificando, altresì, all'articolo 9, comma 4, che "una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo".

In prossimità dell'obbligo in capo a produttori ed importatori di pneumatici e di loro eventuali forme associate di comunicare al Ministero entro il 31 ottobre di ogni anno l'ammontare del rispettivo contributo necessario ad assolvere gli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, si ritiene necessario fornire elementi di chiarimento circa le modifiche apportate al prospetto informatico da utilizzare per la determinazione del contributo stesso.

Preliminarmente, si evidenzia che il documento "linee guida per la determinazione del contributo ambientale anno 2014" rimane vigente e che la sua consultazione è tuttora possibile sul sito web del Ministero.

Altresì, in seguito all'utilizzo del prospetto informatico nella versione 2014, gli operatori del settore hanno evidenziato una possibile criticità che si ritiene di aver superato apportando, nel prospetto di prossimo utilizzo, la modifica di seguito descritta.

Infatti, era stato sottolineato che la suddivisione della modalità di calcolo del contributo riferita rigidamente ad ogni singola tipologia di pneumatici, poteva dare adito ad oscillazioni del contributo molto forti da un anno all'altro nel caso di tipologie di pneumatici con numeri di vendita ridotti e per le quali variazioni di tali numeri incidono in modo molto importante.

Ad esempio, si prenda il caso della tipologia C2 - Kg (41-70) nella quale nell'anno X siano stati venduti 200 pneumatici, applicando il contributo di 16,2 € ciascuno, del peso medio di 60 kg e del peso complessivo di 12 t. e che, pertanto, nell'anno X+1 siano da gestire $12:100 \times 90 = 10,8$ t. di pfu che al costo unitario di gestione pari a 300 €/t. comportano un costo complessivo di € 3.240.

Nell'anno X+1, avendo la locale azienda di trasporto pubblico completato negli anni precedenti la sostituzione degli pneumatici dei suoi 25 autobus, si prevede la vendita di soli 100 pneumatici sui quali deve essere ripartito il costo della gestione degli pfu immessi sul mercato l'anno precedente, ossia 200 pneumatici per la cui gestione servono 3.240 euro.

Pertanto, nell'anno X+1 il contributo sarà $3240:100 = 32,4$ €/pneumatico, ossia il doppio dell'anno precedente, con quali negativi riflessi sulle vendite di quell'azienda e sulla sua competitività è facile immaginare.

Al fine di ovviare a tali troppo forti oscillazioni, si è ritenuto di individuare il contributo ambientale non più sulla base del costo di gestione a tonnellata dei quantitativi di ogni singola tipologia di pneumatico (A1, B1, C1, C2 ecc...), bensì, sempre per ogni singola tipologia di pneumatici, sulla base del costo di gestione/t. degli pneumatici fuori uso per i quali tale costo è uguale, a prescindere dall'appartenenza a tipologie diverse. Conseguentemente, il contributo ambientale delle tipologie con costi di gestione uguali per tonnellata di pneumatici fuori uso è determinato in base al peso medio di ogni singola tipologia secondo il calcolo seguente.

$$\text{Contributo PFU} = \frac{\text{Cu} \times \text{Qg} \times \text{pm}_{2015}}{\text{Qi}}$$

dove **Cu** = costo unitario di gestione a tonnellata;

Qg = quantitativo in peso da gestire nel 2015 (90% del quantitativo immesso nel 2014) al medesimo costo unitario Cu;

Qi = stima dell'ammontare dei quantitativi di pneumatici da immettere nel 2015 riferita a tipologie gestite al medesimo costo unitario Cu;

pm₂₀₁₅ = peso medio (media aritmetica dei pesi propri dei modelli di pneumatici compresi nella tipologia di riferimento di cui si prevede la vendita nel 2015).

Per riprendere l'esempio precedente, si abbia che il costo unitario di gestione di ogni singola tonnellata di pneumatici fuori uso appartenenti alle tipologie C1, C2 e D2 sia uguale tra di loro e pari a 300 €/t.; che nelle predette tipologie siano stati immessi sul mercato nell'anno X, 20+12+8 = 40 t. di pneumatici e che quindi nell'anno X+1 siano da gestire complessivamente 36 tonnellate di pneumatici fuori uso per un costo complessivo di 10.800 €.

Le previsioni di immissione sul mercato nell'anno X+1 siano pari all'immesso nell'anno X per le tipologie C1 e D2, ossia 20 t. e 8 t., mentre nella tipologia C2 si abbia la diminuzione osservata nel precedente esempio, ossia soltanto 6 t. immesse sul mercato. Pertanto, nell'anno X+1 saranno immesse sul mercato 20+6+8 tonnellate rispettivamente nelle tre tipologie alle quali corrisponderanno per C1 700 pezzi, per C2 100 pezzi e per D2 250 pezzi del peso medio stimato di ogni singolo pneumatico delle tre tipologie, rispettivamente pari a 28,5 kg, 60 kg e 32 kg.

Il contributo da applicare su ogni singolo pneumatico delle tre tipologie si otterrà facendo: costo complessivo € 10.800 diviso il peso complessivo dell'immesso sul mercato nell'anno X+1 in kg, ossia 34.000 kg, che moltiplica il peso medio delle tre tipologie, ossia 28,5 per C1, 60 per C2 e 32 per D2. Pertanto $10.800:34.000 \times 28,5 = 9,05$ €/pneumatico per C1, $10.800:34.000 \times 60 = 19,05$ €/pneumatico per C2 e $10.800:34.000 \times 32 = 10,16$ €/pneumatico per D2.

L'esempio dimostra come l'utilizzo della "metodologia del peso medio" mitiga la variazione del contributo della tipologia C2 nell'anno X+1, per la quale e nel quale c'è stata una importante riduzione delle vendite, da 32,4 €/pneumatico con la metodologia "vecchia", a 19,05 €/pneumatico con quella adottata per la determinazione del contributo nell'anno 2015.

Per quanto attiene alla tabella 5 (grafico), si precisa che la denominazione delle tipologie D con l'attribuzione di lettere identificative dei sottoraggruppamenti è dovuta esclusivamente a motivi di rappresentazione grafica.

In ordine alla tabella 6, si ritiene utile esplicitare che la comparsa della scritta "motivare variazione peso medio", laddove quest'ultimo si scosti oltre il 10% dal peso medio dell'anno precedente, è finalizzata ad indicare variazioni dei modelli di pneumatici commercializzati.

Si evidenzia che il prospetto informatico deve essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dgtri@pec.minambiente.it.